



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 14 giugno 1983, n.68 "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasferimenti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori", che all'art. 12, commi 6-9, disciplina il trasferimento di cui al presente provvedimento, unicamente in favore di Ast.

VISTO l'art. 33, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n.4 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2016, pubblicata sulla GURS n.12 del 18 marzo 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.76 del 22 marzo 2016" Legge di Stabilità regionale 2016 e Bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato A4.1 – 9.2 - Documento tecnico di accompagnamento – Bilancio finanziario gestionale"

VISTO il Decreto del Ragioniere generale n.371 del 31/03/2015 con il quale conferisce all'Avv. Filippo Nasca l'incarico di dirigente del Servizio 9 "Partecipazioni e Liquidazioni" del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, a decorrere dal 26/03/2015;

VISTO il D.lgs 23/06/2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la legge regionale 13/01/2015 n. 3 art.11 che disciplina le disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci;

VISTO il capitolo 478102 "Contributo di gestione dell'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) in relazione alle risultanze annue del bilancio previsionale" Rubrica Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro;

PRESO ATTO che l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, nel parere 8/2008 (prot. 1168 / 8.08.11), afferma che "ai sensi degli artt. 826 e 828 cod. civ. fanno parte del patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione tutti i beni destinati ad un pubblico servizio. Fra tali beni rientrano pacificamente le somme di denaro. Con sentenza n. 138 del 1981 la Corte Costituzionale, confermando un innovativo orientamento della giurisprudenza civile maturato in quegli anni, ha affermato come non sia sufficiente la semplice iscrizione di somme in bilancio a conferire alle stesse il carattere della destinazione ad un pubblico servizio e, quindi, quello della loro impignorabilità dovendo piuttosto aversi riguardo al concreto vincolo derivante da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo che siano idonei ad imprimere loro un diretto collegamento. (cfr. Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847; Cass., 10-07-1986, n. 4496). Il problema della "destinazione" concreta di somme al servizio pubblico attiene tuttavia alla loro pignorabilità da parte dei creditori dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 14847/2000 e n. 5823/1985). Diversamente, nella fattispecie, si tratta di sottoporre ad esecuzione da parte del terzo quanto dovuto dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto. In sostanza l'impignorabilità dei beni destinati dalla P.A. al pubblico servizio non va confusa con quella delle somme o dei crediti vantati dall'imprenditore come corrispettivo del servizio stesso. Queste ultime, pertanto, sono pignorabili dai creditori delle aziende di trasporto".

CONSIDERATO pertanto che le somme di denaro e i crediti dello Stato sono generalmente pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della p.a., con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'Amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828

c.c.), e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'Amministrazione (conformemente, Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847).

PRESO ATTO che le risorse appostate sul capitolo 478102 del bilancio della Regione, non costituiscono corrispettivo di un contratto di servizio, non essendo peraltro la Ragioneria Generale titolare di competenze amministrative pertinenti alla materia, ma trattandosi invero di un trasferimento *ex lege*, finalizzato ad assicurare i livelli essenziali di prestazioni nel settore del trasporto pubblico locale, attraverso AST spa, compagine interamente partecipata da Regione Siciliana.

VISTA la nota prot. n. 13000 del 21 marzo 2016 con cui il Servizio 9 Partecipazioni comunica allo Staff 4 "Affari Legali e Contenzioso" che le somme appostate sul bilancio della regione al capitolo 478102 sono vincolate e finalizzate ad un pubblico servizio e di conseguenza non pignorabili;

RITENUTO che le somme trasferite e trasferende in favore di Ast S.p.A., da parte di questa Ragioneria Generale, destinate al conseguimento di scopi pubblici ed alla prestazione del servizio di trasporto pubblico locale, fanno parte del patrimonio indisponibile e sono da assoggettare a vincolo di impignorabilità; esse sono altresì qualificate come spese obbligatorie nel bilancio della Regione, essendo esse destinate all'Ast spa per il pagamento degli stipendi del personale e di altre spese necessarie per l'erogazione del servizio pubblico di che trattasi.

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1, comma primo, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati), e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

DECRETA

Articolo 1

di dare atto, per i motivi indicati in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, che non può essere assoggettato a pignoramento l'intero stanziamento del capitolo 478102, recante "contributo di gestione all'Azienda Siciliana Trasporti (Ast), in relazione alle risultanze annue del bilancio previsionale (spese obbligatorie)", del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016.

Articolo 2

di trasmettere il presente decreto al responsabile del procedimento di pubblicazione in applicazione della legge regionale 12 agosto n.21 art.68 comma 5, così modificato dalla L.R. 7 maggio 2015 n.9 art.98, comma 6.

Palermo, 05/04/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

Filippo Nasca

IL RAGIONIERE GENERALE

Salvatore Sammartano

